

CAPO IV - Commissioni consiliari

Art. 810

(Istituzione e competenze delle Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio Comunale, entro ~~60~~ 45 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio ambito le Commissioni Consiliari permanenti per materia (indicare le materie).
2. La Commissione di Garanzia è disciplinata dallo Statuto Comunale.
3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può ~~istituire altre commissioni o~~ modificare l'articolazione delle competenze delle Commissioni. Il Presidente specifica e integra gli ambiti di competenza delle Commissioni medesime.

Art. 911

(Composizione delle Commissioni)

1. Ogni Commissione permanente è composta da un consigliere per ogni Gruppo Consiliare. Il numero sale a due per ogni gruppo costituito da almeno 10 Consiglieri e a tre per ogni gruppo costituito da almeno 20 Consiglieri.
2. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle sedute da un altro Consigliere, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Art. ~~1012~~

(Costituzione delle Commissioni – Nomina e durata – Variazioni delle rappresentanze - Surrogazioni)

1. Ciascun Gruppo, entro cinque (5) giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo. Le Commissioni speciali svolgono i lavori per la durata fissata dal Consiglio.
3. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni permanenti si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale ne prende atto con deliberazione formale.

5. I rappresentanti di ogni Gruppo in Commissione sono complessivamente portatori di tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Conseguentemente, ogni Gruppo dovrà altresì comunicare come intende ripartire tali voti ponderati tra i propri commissari quando questi siano più di uno.

~~2.~~Le dimissioni dalla carica di componente di ogni Commissione devono essere indirizzate al Presidente della Commissione e vanno comunicate anche al Presidente del Consiglio. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione nella prima seduta utile.

~~3-2.~~ Fino all'adozione dell'atto di surroga le sedute delle Commissioni possono comunque svolgersi, nel rispetto dell'art. 66 del presente Regolamento.

Art. 131

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni)

1. La prima seduta delle Commissioni permanenti e speciali è convocata entro 20 giorni dalla data della presa d'atto dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede fino alla elezione del Presidente della Commissione stessa.

1. Nella prima seduta la Commissione procede con votazioni separate e a voto palese alla elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e del Vice Presidente.

Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto, mediante voto plurimo, un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale.

Fa eccezione la Commissione di Garanzia disciplinata dallo Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale rende noto la composizione delle Commissioni consiliari al Sindaco, alla Giunta, ~~ai Consigli Circoscrizionali~~, ai Revisori dei Conti, agli Organismi di Partecipazione previsti dallo Statuto.

Art. 1214

(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni)

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente regola i lavori della Commissione, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Presidente del Consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal Regolamento.

3. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la convocazione della Commissione deve essere effettuata dal Consigliere anziano.

Art. 1513

(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente di Commissioni)

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di Membri della Commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del Consiglio Comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

La votazione è espressa mediante voto plurimo ai sensi dell'art 10, comma 5, del presente Regolamento.

Fa eccezione la Commissione di garanzia disciplinata dallo Statuto.

3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Vice Presidente provvede alla convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo Presidente entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca per l'elezione del nuovo Presidente. La seduta per la nomina del nuovo Presidente è presieduta dal Vice Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata nello stesso termine dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente. In caso di mancato rispetto dei termini la Commissione viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede senza diritto di voto.